

D.L. N.344 DEL 1 APRILE 2008: DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Stante il principio di economicità dell'azione amministrativa, si è inteso predisporre un disegno di legge che raggruppasse le differenti esigenze rappresentate dalle strutture regionali, in ordine alla necessità di apportare alla vigente normativa regionale opportune integrazioni o modifiche. Le correzioni o modifiche introdotte dal presente d.d.l. si sono rese necessarie, per la maggior parte delle fattispecie, a causa di mutamenti del quadro legislativo nazionale; in altri casi, invece, per far fronte ad esigenze di carattere procedurale ed organizzativo.

Ciò premesso in via generale, si procede all'esame analitico delle modifiche previste nei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1.

L'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 ha introdotto alcune misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale (ZPS), per quanto concerne la disciplina dell'attività venatoria.

Col D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha integrato la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I suddetti criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

I criteri in parola riguardano limitazioni, divieti, regolamentazioni e attività da promuovere e incentivare di carattere generale per tutte le ZPS e specifiche per le varie tipologie di ZPS. Occorre pertanto adeguare le disposizioni recate dall'articolo 7 della l.r. n. 35/2006, rendendole compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale.

Articolo 2

La norma ha lo scopo di concedere la possibilità agli operatori del trasporto pubblico locale di provvedere all'acquisto di un numero maggiore di mezzi di trasporto, in considerazione della distribuzione degli oneri di acquisto in un arco temporale più ampio pari alla durata del contratto di leasing.

Le risorse finanziarie in questione fanno capo al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui al comma 304 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), destinato all'acquisto dei veicoli di cui al comma 1031 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

Articolo 3

La modifica apportata all'articolo 5 che elimina il limite minimo dei cinque anni previsto per i contratti di servizio consente alle Aziende che esercitano il trasporto pubblico locale di stipulare contratti di durata inferiore che consentano quindi una maggiore flessibilità e un migliore adattamento alle esigenze di servizio.

La modifica dell'articolo 6 è consequenziale alla modifica dell'articolo 14 nel senso che avendo previsto di inserire la subdelega per i servizi di cabotaggio nell'art. 14 si è dovuto estrapolare dall'articolo 6 quanto previsto per i servizi marittimi lasciando inalterata la subdelega all'individuazione del soggetto gestore per i servizi elicotteristici.

In analogia con quanto previsto per il trasporto pubblico su gomma, nella modifica dell'articolo 7 è stata prevista l'autorizzazione all'esercizio anche per gli ulteriori servizi marittimi quindi aggiuntivi rispetto a quelli minimi.

Con la modifica dell'articolo 8 è stato adeguato alla normativa nazionale il termine del periodo transitorio previsto per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; di conseguenza è spostato anche il termine dei due anni previsto per quelle aziende che soddisfano una delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 3 ter del D.lgs 422/1997.

Le modifiche apportate all'articolo 14 consistono nella subdelega, alle Province ed al Comune di Genova, delle funzioni e dei compiti in materia di servizi di cabotaggio che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

La modifica apportata all'articolo 14 bis aggiorna il termine del 30 giugno 2005 previsto quale accertata inerzia da parte degli enti titolari delle funzioni amministrative nel caso di mancata pubblicazione dei bandi di gara; è stato introdotto un termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti in essere.

La proroga del periodo transitorio è stata estesa anche ai servizi di trasporto ferroviario con la modifica apportata all'articolo 18 bis.

Articolo 4

La modifica dell'articolo 9 consegue al fatto che a seguito della legge regionale 41/2006 di riordino del Servizio Sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale le certificazioni di idoneità generica sono state abolite; pertanto la previsione di cui alla lettera d) che si sopprime deve ritenersi ricompresa nel comma 2 dello stesso articolo che stabilisce che il requisito dell'abilitazione professionale è soddisfatto ove gli interessati abbiano conseguito il certificato di abilitazione professionale alla guida per il rilascio del quale è prevista una visita medica.

La modifica all'articolo 25 si è resa necessaria al fine di consentire alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenza taxi di poter beneficiare di un contributo maggiore, stante il rilevante numero di soggetti facenti parte della cooperativa o del consorzio stesso,

La modifica all'articolo 26 invece consente una migliore definizione della data esatta da cui poter calcolare i cinque anni, a decorrere dai quali è possibile concedere contributi a coloro che ne hanno già beneficiato.

In ultimo la modifica dell'articolo 36 consente alle Province, delegate per legge al rilascio delle autorizzazioni in sostituzione delle licenze comunali previste precedentemente, di poter usufruire di più tempo, stante la complessa procedura nella fase di prima applicazione della legge.

Articolo 5

Attualmente è in atto il processo di incremento del livello qualitativo dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dalla L.R. 20/1999 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari); detto accreditamento è stato attivato nel 2002 e i primi accreditamenti, di durata triennale, sono stati concessi nel 2003.

Per consentire al sistema dell'accreditamento di promuovere l'incremento del livello qualitativo delle strutture sanitarie si sta procedendo a modificare in aumento i requisiti richiesti, con particolare riguardo alle strutture che chiedono il rinnovo dell'accreditamento stesso, ad oggi scaduto.

Inoltre sia la L.R. 12/2006 che la L.R. 41/2006, hanno introdotto notevoli cambiamenti nel sistema dell'accreditamento ed in particolare la L.R. 41/2006 ha modificato sostanzialmente il precedente assetto organizzativo (art. 83).

A seguito di queste modifiche è già stata prorogata la validità degli accreditamenti scaduti nel 2006 (concessi nel 2003) (art. 85).

Per attuare quanto sopra riportato sono in corso di preparazione specifici provvedimenti di giunta regionale che consentano di attivare sia quanto previsto dalla normativa regionale sia l'incremento qualitativo dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Considerato che nelle more della revisione dell'accreditamento i tempi si sono ulteriormente dilatati, ad oggi è quindi necessario provvedere ad un'ulteriore proroga, sia per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004, sia per gli accreditamenti concessi nel primo semestre del 2005, che scadranno nel primo semestre del corrente anno.

Articolo 6

Il presente articolo introduce un'apposita disposizione nell'ordinamento normativo regionale, volta a prevedere la concessione di contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo del disabile o della persona che lo abbia fiscalmente a carico. Viene, quindi, ampliata, rispetto a quanto disposto dall'art. 27 della legge 104/1992, la tipologia di utenza e la tipologia di intervento ammessi a contributo, fornendo una risposta concreta alle motivate istanze sia da parte della Consulta Regionale per l'Handicap, organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona handicappata nella vita sociale e lavorativa, nonché da interpellanze consiliari.

Articolo 7

Scopo della presente modifica normativa è quello di consentire (come già avviene per l'iscrizione all'Albo regionale dei Direttori generali di cui alla legge regionale n. 55/1993) ai soggetti interessati di potersi iscrivere agli elenchi regionali degli aventi titolo alla nomina di direttore generale, amministrativo e sanitario, in qualsiasi momento dell'anno, con conseguente integrazione ed aggiornamento continuativo degli elenchi medesimi.

Articolo 8

La norma intende porre in linea la legge regionale n. 21/1986 con le attuali esigenze di visibilità istituzionale dell'ente Regione nell'ambito delle manifestazioni ed iniziative che rivestano particolare rilevanza scientifica, storica, culturale, istituzionale per la Liguria.

Difatti, accade sovente che in occasione delle manifestazioni ed iniziative citate, venga richiesto alla Regione non solo il patrocinio, ma anche la possibilità di utilizzo del simbolo della Regione, ossia dello stemma, in quanto il medesimo identifica in maniera immediata e diretta l'ente patrocinante.

La norma prevede quindi che, unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, possa altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione.

Articolo 9

La norma ha lo scopo di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa in materia di certificazione energetica degli edifici a quella nuova, prevista dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e, conseguentemente, evitare la paralisi delle compravendite immobiliari.

Articolo 10

Il provvedimento legislativo si rende necessario al fine di restituire certezza giuridica ad un aspetto della gestione rifiuti che risulta in oggi di difficile applicazione, a causa del combinato disposto delle nuove norme di livello nazionale e di quelle di livello regionale.

Difatti, alla luce del passaggio di competenze delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali in capo alle Province in materia di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, effettuato dal recente decreto legislativo n. 4/2008 modificativo del precedente decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia è indicata come l'Ente gestore del registro in cui vengono iscritte le imprese che hanno usufruito di tali procedure.

Si tenga inoltre conto che in base alla disciplina attuativa della materia inerente i diritti da versare per l'iscrizione in tale registro e per l'effettuazione delle attività di controllo, il tuttora vigente D.M. 21 luglio 1998 n. 350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), individuava la Provincia quale Ente cui versare gli importi relativi.

A ciò si aggiunga che il d.lgs. 152/06 all' art. 214, comma 7, non risulta – a seguito di quello che può essere considerato un mero errore redazionale - avere adeguato la disciplina quanto all'Ente destinatario dei diritti di iscrizione al registro, che rimane individuato nella Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali.

Peraltro l'articolo 25, comma 3, della legge regionale 18/1999, che individuava, per il territorio regionale ligure, la competenza in materia in capo ai Comuni, specificava come i diritti per la tenuta del registro e l'esecuzione dei controlli andassero versati ai Comuni stessi, che ne avrebbero riversato il 20% alle Province.

L'articolo in esame ha pertanto lo scopo di chiarire come, in conseguenza del nuovo assetto di competenze, i diritti debbano essere versati alla Provincia, e nel contempo abrogare le disposizioni della l.r. 18/1999 che risultano disallineate rispetto al quadro legislativo nazionale.

Articolo 11

Con l'approvazione della direttiva 2001/42/CE si è concluso il lungo processo decisionale avviato nel marzo del 1997 dalla Commissione europea per definire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica da applicare a determinati Piani e Programmi. Parallelamente alla discussione in corso a livello europeo, nei diversi Stati membri si è iniziato ad introdurre e sperimentare la VAS di alcuni piani e programmi anche attraverso l'emanazione di prime normative.

Lo Stato Italiano ha recepito tale normativa con il D.Lgs 152/06 e con il successivo D.Lgs n.4 del 16 gennaio 2008; tale normativa prevede la diretta applicazione della procedura di VAS da parte delle Regioni anche senza una legge regionale in materia; pertanto è risultato necessario definire un regime transitorio, prevedendo l'applicazione della procedura attraverso un atto della Giunta Regionale, così come già altre Regioni hanno fatto (ad esempio la Lombardia).

Articolo 12

La disposizione rivede l'art. 4 della legge regionale n. 28/2006 (organizzazione turistica regionale), recante le disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, al fine di razionalizzare l'attuale normativa, prevedendo l'abrogazione della l.r. 13/1991 e procedendo al ricalcolo dei finanziamenti necessari.

Più specificatamente, l'art. 3 della l.r. 28/2006 riepiloga le funzioni attribuite alle Province nel settore turistico. Per finanziare dette funzioni il vigente comma 5 dell' art 4, richiama la l.r. 22.7.1991 n. 13 che ha previsto contributi alle Province pari al costo di un numero di dipendenti quantificato in apposita tabella allegata alla legge e di altre forme di finanziamento diretto e indiretto. Altri finanziamenti sono poi previsti dal comma 4 del

succitato art. 4, a fronte delle nuove funzioni attribuite con la l.r. 28/2006 (IAT, statistica e promozione locale).

Con la modifica proposta si vuole rendere più chiara e organica la precedente normativa. In particolare la l.r. 13/1991 non è mai stata aggiornata alla situazione delle funzioni ora non più delegate ma attribuite alle Province. Nel frattempo ulteriori compiti stanno per essere attribuiti dal Testo unico sulle strutture ricettive ed altri saranno sottratti dal DDL in esame sull'incentivazione alle imprese turistiche che li affida a FILSE e che abroga la precedente l.r. 19/2000.

Al fine del ricalcolo dei finanziamenti necessari, si prevede l'aggiornamento della dotazione organica necessaria all'espletamento delle funzioni mediante una procedura delegificata (attribuzione alla Giunta regionale di stabilire la dotazione necessaria) nel rispetto del metodo della concertazione con le Amministrazioni provinciali.

Articolo 13

Il Testo Unico in materia di commercio ha profondamente innovato la disciplina di tutte le attività commerciali. Tra gli aspetti più rilevanti che caratterizzano tale testo normativo vi è quello della semplificazione amministrativa, che si raccorda con l'esigenza (emersa negli ultimi anni, vedasi anche il Codice del Consumo D.lgs. n.206/2005), di una maggiore attenzione al consumatore e, nel contempo, di una riduzione di procedure amministrative inutili o gravose.

Tra le numerose semplificazioni, è stata introdotta quella relativa alla comunicazione del periodo e durata delle vendite straordinarie (saldi e promozionali) da parte degli operatori commerciali nei confronti dei consumatori.

Nelle precedenti normative statali era previsto l'obbligo per il commerciante che intendesse aderire alle operazioni di vendita straordinaria dei propri prodotti (saldi), di inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al Comune competente per territorio 15 giorni antecedenti la data delle vendite stesse.

Tale adempimento amministrativo comportava un onere sia a carico del commerciante che, spesso, incorreva nell'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto dei termini e/o modalità di invio come previsti dalla normativa, nonché un rilevante carico di lavoro da parte degli uffici comunali tenuti ad effettuare l'istruttoria di migliaia di istanze.

Il legislatore regionale ha semplificato la sopracitata procedura amministrativa, sostituendo la raccomandata con un cartello che il commerciante deve esporre nel proprio esercizio commerciale almeno 10 giorni prima della vendita in saldo o promozione dei propri prodotti.

A distanza di un anno dalla fase di prima applicazione del Testo Unico in materia di commercio, tutte le categorie maggiormente rappresentative del settore del commercio hanno richiesto, rimanendo invariata la disciplina dei saldi e delle promozionali prevista dalla normativa regionale, la riduzione del termine dei 10 giorni per l'esposizione del cartello per comunicare la vendita in saldo o promozione, poiché, in attesa dei saldi i consumatori non effettuano acquisti per in tale periodo con conseguenti danni economici alla categoria.

La riduzione dei termini da 10 a 3 giorni, si ritiene, pertanto, giustificata per le motivazioni suddette, in quanto la finalità della legge regionale non viene mutata così la semplificazione amministrativa che resta, in ogni caso, perfettamente salvaguardata

Articolo 14

La presente disposizione detta la norma finanziaria relativa all'articolo 6 per la concessione di contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale")

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale), dopo le parole "Misure di salvaguardia" sono aggiunte le parole "in ambito venatorio".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 35/2006 è così sostituito:

"1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:

 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonchè con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di quelle esistenti;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli."

Articolo 2

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico

locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto.

2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”)

1. All'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) le parole “di durata almeno quinquennale,” sono soppresse.
2. Nella rubrica dell'articolo 6 della l.r. n. 31/1998 dopo la parola “ferroviari” è inserita la parola “ed” e le parole “e di cabotaggio” sono soppresse.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. n. 31/1998 è sostituito dal seguente:
“2 bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del d.lgs. 422/1997 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.”.
4. All'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 31/1998 dopo le parole “nazionali ed internazionali),” sono inserite le parole “nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare,”.
5. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. n. 31/1998 le parole “fino al 31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2007,”.
6. Al comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. n. 31/1998 le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2007”.
7. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. n. 31/1998 la parola “Trasferimenti” è sostituita dalla parola “Conferimenti”.
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. n. 31/1998 sono inseriti i seguenti commi:
“5bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) alle Province per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;
b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.
5ter. La subdelega di cui al comma 5bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:
a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo;
b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
d) le autorizzazioni di cui all'articolo 7.”.
9. All'articolo 14 bis, comma 1, della l.r. n. 31/1998 le parole “di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) entro il termine del 30 giugno 2005” sono sostituite dalle parole “di cui

all'articolo 14 comma 2, lettera a) e comma 5ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere”.

10. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. n. 31/1998 le parole “al 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2007”.

11. Al comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. n. 31/1998 le parole “31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2007,”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”).

1. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) è soppressa.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui all'articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.”.

3. All'articolo 26 della l.r. n. 25/2007, le parole “dalla data di erogazione del contributo.” sono sostituite dalle parole “dalla data di concessione del contributo.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. n. 25/2007 le parole “entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2008.”.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale)

1. La validità dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 12, è prorogata al 30 giugno 2008 per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 31 dicembre 2008 per gli accreditamenti concessi nel primo semestre 2005.

Articolo 6

(Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili)

1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a:

a) la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;

b) l'adattamento dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. L'istruttoria è effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta Regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale")

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) le parole “, ad aggiornare” sono soppresse.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986 n. 21 "Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione")

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto).”.

2. Dopo l'articolo 7 della l.r. n. 21/1986 è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis (Contributi e partecipazione finanziaria)

1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell'intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione.”.

3. L'articolo 8 della l.r. n. 21/1986 è abrogato.

Articolo 9

(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia")

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo V della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia.”.

Articolo 10

(Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata)

1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

2. La lettera d) del comma 1, ed i commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta Regionale con propria deliberazione, definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione della valutazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii. i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 152/2006 anche nel caso in cui determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e programmi vigenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, adottati precedentemente al 31 luglio 2007 ovvero adottati successivamente al 31 luglio 2007 per i quali alla data del 13 febbraio 2008 la Regione abbia espresso il parere di competenza ai sensi delle disposizioni vigenti:

- a) nel caso dei PUC, il parere sul progetto preliminare di piano di cui agli articoli 38 e 39 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale);
- b) nel caso di varianti a piani di competenza regionale, il parere sulla fattibilità delle stesse nell'ambito dei relativi procedimenti concertativi.

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. L'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 4. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle

funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.

4 Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all'espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007.

7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro.”

2. La legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) è abrogata.

Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio”)

1. All'articolo 111, comma 3, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), la parola “dieci” è sostituita con la parola “tre”.

2. All'articolo 113, comma 3, della l.r. n. 1/2007, la parola “dieci” è sostituita con la parola “tre”.

3. All'articolo 111 della l.r. n. 1/2007 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.”.

Articolo 14

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2008, agli oneri derivanti dall'articolo 6 si provvede mediante prelevamento

dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" di quota pari ad euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa e contestuale iscrizione di pari importo in termini di competenza e di cassa all' U.P.B. 9206 "Interventi connessi ad attività socio sanitaria" di nuova istituzione.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.